

Art.66 bis installazione impianti solari e fotovoltaici

1. Sulle coperture a falde inclinate è consentita l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici senza serbatoi di accumulo nei limiti di cui ai successivi commi.
2. L'installazione dei serbatoi di accumulo sulla copertura a falde è sempre vietata nella zona omogenea A, mentre nelle altre zone, e in casi del tutto eccezionali, è sottoposta al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.
3. Sulle coperture piane è consentita l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, anche con serbatoi di accumulo, nei limiti di cui ai successivi commi .
4. Dove consentito, l'installazione di impianti fotovoltaici dovrà avvenire di norma privilegiando le coperture di manufatti esistenti; la realizzazione di impianti su strutture di sostegno all'uso dedicate è pertanto subordinata alla presentazione di una verifica tecnica documentata che giustifichi l'impossibilità di utilizzare coperture legittime esistenti. In quest'ultimo caso le nuove strutture dovranno essere completamente amovibili per consentire il facile ripristino dello stato dei luoghi.
5. Dove consentito, l'installazione di impianti fotovoltaici che riguardino immobili, soggetti alle categorie di intervento CPI 1, CPI 2 e CPI 3, è subordinata al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio ed esclusivamente nella tipologia totalmente integrata o parzialmente integrata come definite dal D.M. 19/02/2007.
6. La realizzazione di impianti fotovoltaici in zona omogenea A è subordinata al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.
7. Previo parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio , la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici in zona omogenea E catalogati A1, A2, A3, B1, B2 è consentita esclusivamente nella tipologia totalmente integrata o parzialmente integrata come definita dal D.M. 19/02/2007, eccetto per gli immobili ubicati all'interno del perimetro del Piano del Parco del Conero ove si applica la specifica normativa prevista dalle norme adottate definitivamente dal Consiglio Direttivo del Parco con Delibera n. 97 del 12/05/2008.
8. L'installazione dei pannelli sulle pareti esterne degli edifici è consentita esclusivamente su prospetti non visibili da spazi pubblici.
9. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per le nuove costruzioni, è obbligatoria l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nella tipologia totalmente integrata come definita dall'art. 2 comma 1/b3 del D.M. 19/02/2007, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa. A decorrere dal 1° gennaio 2010

ALLEGATO A –

	<p>dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore ad 1 Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e di 5 Kw per i fabbricati industriali, di estensione superficiale inferiore a 100 mq.. I macchinari o apparati per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione, raffrescamento, fotovoltaici e solari devono essere inseriti obbligatoriamente nel progetto architettonico.</p>
--	---